Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 20 marzo 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero: Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30	» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15	» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2	Un fascicolo » 6

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegn[illegible] e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1943

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 181, il Primo segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 16 novembre 1942-XXI, (registrato al controllo generale col n. 71/2, addì 30 novembre 1942-XXI, registro decreti n. 28, pag. 245), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Borri Tertulliano di ignoto.

(928)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1943-XXI, n. 93.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1461, concernente modificazione del termine di cui all'art. 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, istitutiva dell'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1461, concernente modificazione del termine di cui all'art. 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, istitutiva dell'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, è convertito in legge con la seguente modificazione:

Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente: « Il termine per la presentazione delle domande di inscrizione nell'Albo o nel ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, di cui all'art. 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, è portato al 31 marzo 1943-XXI ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BONOMI — DE MARSICO — ACERBO — PARESCHI — CINI — TIENGO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1943-XXI, n. 94.

Fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, convertito nella legge 28 marzo 1936-XIV, n. 1260, che istituì la tassa sui trasporti di cose con automezzi, rimorchi e filovie;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, portante l'unificazione del regime tributario per l'automobilismo pesante, modificato col R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1936, convertito in legge con legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Vista la legge 23 giugno 1939-XVII, n. 969, portante agevolazioni tributarie per l'automobilismo pesante, in tema di tassa di circolazione e di tassa sui trasporti di cose con automezzi;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, portante norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporti di cose su strada;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare i tributi che gravano l'automobilismo industriale conglobando nella tassa annua di circolazione, la tassa sui trasporti di cose con automezzi e rimorchi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, di cui alla tabella allegato *A* al Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, modificato col successivo R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1936, è sostituita da quella risultante dall'allegato *A* al presente decreto.

Tale tassa assorbe la tassa sui trasporti di cose con automezzi e rimorchi, di cui ai R. decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, e 22 maggio 1942-XX, n. 772, che rimane abolita.

Art. 2.

Gli autoscafi, adibiti al trasporto di cose, sono soggetti alla tassa unica annua di circolazione in ragione di L. 8 per ogni cavallo di potenza fiscale del motore.

Per gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale e relativi rimorchi, sempre che non siano atti al trasporto di cose, restano ferme le norme vigenti.

Art. 3.

Per la circolazione degli autoveicoli di seguito indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), compete un abbuono dal 30 al 35 per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione, risultante dalla tabella allegato *A*, la cui misura, entro i limiti sopra accennati, è determinata con decreto del Ministro per le finanze:

a) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio che circolano per eseguire trasporti solamente nell'ambito di uno stesso comune o nel raggio di 5 km. dal limite territoriale del comune, quando l'attività aziendale del proprietario degli automezzi si svolga esclusivamente nell'ambito del comune;

b) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio che circolano nell'ambito del territorio di una stessa provincia per eseguire trasporti attinenti allo svolgimento della normale attività di un'azienda rurale, compresi quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tramviaria viciniore o viceversa;

c) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio che circolano per eseguire trasporti dai Consorzi agrari cooperativi, nell'interesse e per conto dei rispettivi consorziati, nell'ambito di una stessa provincia;

d) per gli autoveicoli e rimorchi adibiti per conto di enti pubblici al trasporto di derrate alimentari per l'approvvigionamento dei mercati.

Il Ministro per le finanze, in casi speciali, può autorizzare variazioni alle zone di percorso indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), sia allo scopo di limitare il percorso nell'ambito di uno stesso comune o di una stessa provincia, sia per estenderlo al territorio di comuni o di provincie limitrofe.

Art. 4.

Compete un abbuono nella misura fissa del 60 per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione di cui alla tabella allegato *A*:

a) agli autoveicoli a solo, alle motocarrozzette, ai motofurgoncini ed ai rimorchi che abbiano una portata non superiore ai 350 chilogrammi;

b) per il periodo di tre anni, agli autoveicoli industriali e rimorchi, di cui all'art. 5, lettera *a*) del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVII, n. 1121, modificato dall'art. 2 della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 969;

c) per un periodo di cinque anni, agli autoveicoli di fabbricazione italiana messi in azione da motore elettrico, nonchè agli autoveicoli nuovi, di fabbricazione italiana, appositamente costruiti per il funzionamento a gassogeno.

Per gli autoveicoli usati, adattati e attrezzati per l'uso a gassogeno nella marcia normale, la portata utile tassabile può essere ridotta del 50 per cento, a condizione che i veicoli siano posti nella materiale impossibilità di funzionare usando solo benzina od altro combustibile liquido. Anche per gli autocarri usati che abbiano già usufruito della riduzione di potenza ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1445, sarà ridotta la portata utile tassabile nella suindicata misura del 50 per cento.

Il diritto all'abbuono di cui al presente articolo è riconosciuto dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, il quale ne farà annotazione, debitamente datata e sottoscritta, sulla licenza di circolazione del veicolo, indicando, insieme alla portata effettiva, la portata utile del veicolo stesso agli effetti della tassa di circolazione, nonchè il periodo di durata dell'abbuono.

Art. 5.

Per conseguire l'abbuono della tassa unica di circolazione previsto nel precedente art. 3 deve presentarsi regolare domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La domanda deve contenere:

a) cognome, nome, paternità, domicilio del proprietario dell'autoveicolo o rimorchio o ragione sociale (se trattasi di ditta commerciale);

b) numero di immatricolazione di ciascun autoveicolo e di ciascun rimorchio, specificando se la circolazione deve effettuarsi col solo autoveicolo o coll'autoveicolo ed il rimorchio;

c) indicazione dell'attività esercitata dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegato:

1) per i casi di cui alle lett. *a*), *b*), *c*), dell'art. 3, un certificato del competente Consiglio provinciale delle Corporazioni attestante la circoscrizione territoriale di circolazione dell'autoveicolo o del rimorchio ed un certificato del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, attestante la portata utile del veicolo;

2) per il caso di cui alla lettera *d*) dell'art. 3, dovrà inoltre essere prodotta copia in carta libera, debitamente autenticata, della convenzione con l'ente pubblico.

Qualora dai certificati di cui sopra ai numeri 1 e 2 non risulti la sussistenza delle condizioni stabilite per beneficiare dell'abbuono, l'istanza è respinta.

Art. 6.

Le domande di cui al precedente art. 5, debitamente documentate, e le licenze di circolazione per il riconoscimento del diritto all'abbuono a norma dell'art. 4, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, rispettivamente, al Ministero delle finanze ed ai competenti Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, agli effetti dell'abbuono per il corrente anno 1943, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per gli anni successivi il termine di presentazione delle domande e delle licenze di cui sopra sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

Alle domande di cui all'art. 5 deve essere unito un foglio di carta bollata di L. 6, in bianco, per la stesura del decreto del Ministro che determina l'ammontare dell'abbuono per ogni autoveicolo o rimorchio.

Art. 7.

Per gli autoveicoli e rimorchi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato già effettuato il pagamento della tassa di circolazione, il pagamento integrativo, bimestrale, quadrimestrale o annuale, della tassa per adeguarla alla misura stabilita dalla tabella allegato *A* al presente decreto, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Ove sia richiesto l'abbuono a norma degli articoli 3 e 4, il termine per il pagamento integrativo della tassa è stabilito in venti giorni dalla data di notificazione del decreto Ministeriale previsto dall'art. 3 o dalla data dell'annotazione apposta sulla licenza di circolazione dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 4.

La tassa unica di circolazione per gli autoveicoli per i quali sia stato consentito l'abbuono a norma degli articoli 3 e 4, deve essere pagata esclusivamente presso l'ufficio esattore del R.A.C.I. della provincia d'immatricolazione dell'autoveicolo.

Art. 8.

Chiunque, con autoveicolo a solo e con rimorchio per il quale ha pagato la tassa ridotta ai sensi dell'art. 3, circola oltre i limiti territoriali risultanti dal decreto Ministeriale di concessione, decade dal beneficio tributario ed è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000 oltre al pagamento della differenza percentuale della tassa di circolazione.

È punito con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 chiunque non porta, insieme con la licenza di circolazione, il decreto Ministeriale di concessione dell'abbuono della tassa, a meno che il consentito abbuono non risulti da annotazione che gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono autorizzati ad apporre, a richiesta degli interessati, sulla licenza di circolazione, indicante gli estremi del detto decreto.

Art. 9.

L'obbligo del deposito cauzionale, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, resta fermo a garanzia del regolare pagamento della tassa di circolazione stabilita dal presente decreto e delle pene pecuniarie ed ammende eventualmente incorse per violazioni alle norme che disciplinano il pagamento della tassa unica di circolazione.

Per il versamento del detto deposito è consentito un ulteriore termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto o dalla data di notificazione della decisione dell'Intendente di finanza sulla richiesta di variazione della somma da depositare, prodotta nel detto termine.

Trascorso tale termine le ditte che non abbiano effettuato il deposito incorrono nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 1000, fermo restando l'obbligo della costituzione del deposito. Ove questo non venga costituito gli Uffici del registro agiranno per il versamento del deposito giusta le norme vigenti per la riscossione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 10.

Per gli autoveicoli e rimorchi che alla data di entrata in vigore del presente decreto già usufruiscono della esenzione triennale o quinquennale richiamata alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 4, nonchè per quelli di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVI, n. 1936, il beneficio tributario di cui al primo comma dell'art. 4 compete proporzionalmente per il rimanente periodo di tempo a compimento del triennio o del quinquennio.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto diversamente è in esso disposto, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 1943-XXI.

Resta ferma ogni disposizione vigente in materia di tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, comprese quelle riguardanti le sanzioni, che non sia incompabile con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 60. — MANCINI

ALLEGATO A.

Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri motofurgoncini e rimorchi

AUTOCARRI, MOTOCARRI, MOTOFURGONCINI E RIMORCHI

Num. d'ordine	PORTATA UTILE DEL VEICOLO	TASSA ANNUA	
		Autocarri, motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
1	fino a 5 quintali	225	250
2	» 6 »	300	330
3	» 7 »	375	415
4	» 8 »	450	495
5	» 10 »	750	825
6	da oltre 10 e fino a 15 quintali	1500	1650
7	» 15 » 20 »	2325	2560
8	» 20 » 25 »	3100	3410
9	» 25 » 30 »	3875	4265
10	» 30 » 35 »	42[illegible]5	4690
11	» 35 » 40 »	4650	5115
12	» 40 » 45 »	6200	6820
13	» 45 » 50 »	6975	7675
14	» 50 » 60 »	8000	8800
15	» 60 » 70 »	9600	10560
16	» 70 » 80 »	10400	11440
17	» 80 » 90 »	12000	13200
18	» 90 » — »	14400	—
19	» 90 » 100 »	—	14080
20	» 100 » 110 »	—	15200
21	» 110 quintali	—	15840

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1943-XXI, n. 95.

Disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, numero 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808, sulla disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, che delega al Governo i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la proroga per tutta la durata dell'attuale guerra dell'efficacia delle disposizioni sul blocco dei prezzi, delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni contenute nel R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' vietato di compiere qualsiasi atto giuridico tra vivi che sia diretto a trasferire, a dare in locazione o in uso fabbricati, ambienti e opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali, salvo che essi vengano destinati direttamente:

a) alla continuazione nelle stesse condizioni dell'attività industriale preesistente;

b) alla sistemazione di impianto industriale trasferito ad altra località;

c) all'allestimento di nuovo impianto industriale.

Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) gli atti suddetti non avranno efficacia fino a quando non intervenga l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente deve essere richiesta in occasione della domanda concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti industriali o per l'ampliamento e la modifica di quelli già esistenti ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142.

Il Ministro per le corporazioni decide congiuntamente in merito all'applicazione del presente decreto ed a quella del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142.

L'autorizzazione già ottenuta ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, non dispensa gli interessati dalla presentazione della domanda agli effetti del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta del prefetto, potrà concedere caso per caso deroghe al divieto stabilito dal presente decreto qualora ricorrano particolari ragioni d'interesse pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto non si applica agli atti diretti al trasferimento, alla locazione o all'uso di opere edilizie di stabilimenti industriali di proprietà dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli Enti pubblici in genere.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — DE MARSICO — ACERBO — BENINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1943-XXI, n. 96.

Incorporazione del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara nella Cassa di risparmio delle Provincie dalmate, con sede in Zara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con Regio decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Vedute le deliberazioni assunte in data 22 dicembre 1942-XXI dal commissario straordinario della Cassa di risparmio delle Provincie dalmate, dal Consiglio di amministrazione e dalla Commissione dei fondatori del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara, con sede in Zara, è incorporato nella Cassa di risparmio delle Provincie dalmate, con sede in Zara.

Le modalità della incorporazione saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 97.

Estensione della giurisdizione dell'Intendenza di finanza di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Ritenuta la necessità di estendere la circoscrizione dell'Intendenza di finanza di Fiume in armonia con la nuova circoscrizione amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La giurisdizione dell'Intendenza di finanza di Fiume è estesa alla nuova circoscrizione territoriale della relativa provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 98.

Estensione ai territori confinanti e aggregati alla provincia di Fiume della legislazione sul lotto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973;

Visto il regolamento sui servizi del lotto approvato col R. decreto 25 luglio 1940-XVIII, n. 1077;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità di normalizzare l'esercizio del giuoco del lotto nei territori ex-jugoslavi annessi alla provincia di Fiume estendendo ai detti territori la legislazione italiana sul lotto pubblico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono pubblicati ed hanno vigore nei territori confinanti ed aggregati alla provincia di Fiume, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, il R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sul lotto pubblico, con le modificazioni che successivamente vi sono state apportate, e il regolamento sui servizi del lotto approvato col R. decreto 25 luglio 1940-XVIII, n. 1077.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 53. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.
Nomina del fascista Michele Pascolato a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Eugenio Morelli è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza dei lavoratori degli istituti di credito;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione per la nomina del fascista Michele Pascolato a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori degli istituti di credito in sostituzione del fascista Eugenio Morelli, nominato Senatore;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Michele Pascolato è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei lavoratori degli istituti di credito in sostituzione del fascista Eugenio Morelli che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(957)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.
Nomina del fascista Federico Zappelloni a consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Domenico Arcidiacono è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Federico Zappelloni a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Domenico Arcidiacono nominato Sottosegretario di Stato alle Comunicazioni;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Federico Zappelloni è nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Domenico Arcidiacono che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(956)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.
Nomina del fascista Mario Iannelli a consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI con il quale il fascista Renato Macarini Carmignani è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Mario Iannelli a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Renato Macarini Carmignani nominato Senatore;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mario Iannelli è nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Renato Macarini Carmignani che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

(958) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.

Nomina del fascista Augusto De Marsanich a consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1934-XII, con il quale il fascista Vincenzo Buronzo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza delle attività artigiane di arte applicata;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Augusto De Marsanich a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante delle attività artigiane di arte applicata in sostituzione del fascista Vincenzo Buronzo nominato Senatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Augusto De Marsanich è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante delle attività artigiane di arte applicata in sostituzione del fascista Vincenzo Buronzo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

(959) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.

Nomina del fascista Fausto Buoninsegni a consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Francesco Sacco è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza degli industriali;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Fausto Buoninsegni a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante degli industriali in sostituzione del fascista Francesco Sacco, nominato Senatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Fausto Buoninsegni è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante degli industriali in sostituzione del fascista Francesco Sacco che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

(955) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 marzo 1943-XXI.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con Regio decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma) approvato con proprio decreto in data 10 luglio 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta deliberate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale straordinaria dei soci rispettivamente in data 25 settembre 1942-XX e 17 gennaio 1943-XXI;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma):

Dopo il primo comma dell'art. 55 viene inserito il seguente nuovo comma:

« Eccezionalmente potranno accogliersi cambiali con una sola firma di persone o ditte di notoria indiscussa solvibilità, con un limite massimo di L. 100.000 per ciascun nominativo. L'ammontare complessivo delle operazioni del genere non può superare il 3 % dei depositi fiduciari ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(986)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1943-XXI.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'isola d'Ischia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il piano territoriale paesistico predisposto dall'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia nell'anno 1941;

Visto l'art. 5 della legge 25 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto l'art. 24 del regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che detto piano è stato affisso dal 13 aprile al 13 luglio 1942-XX all'albo del comune d'Ischia e che copia del piano stesso è stata depositata nella Segreteria di detto Comune, ai sensi della disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 5 della legge sopraindicata;

Considerato inoltre che contro di esso è stato prodotto formale ricorso dalla Società per azioni V.I.R.I.L., con sede in Roma, corso Umberto I, n. 267, e che tale ricorso è stato respinto con provvedimento del 14 ottobre 1942-XX, n. 4405;

Decreta:

E' approvato il predetto piano territoriale paesistico predisposto dall'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BIGGINI

Il Ministro per la cultura popolare
POLVERELLI

(969)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1943-XXI.

Nomina del presidente della Commissione permanente per le tariffe e l'esercizio delle telecomunicazioni dell'Unione europea postale e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto che per le decisioni prese nel Congresso europeo postale e delle telecomunicazioni tenutosi a Vienna nell'ottobre dello scorso anno, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dell'Italia deve designare il presidente della Commissione permanente per le tariffe e l'esercizio delle telecomunicazioni dell'Unione europea postale e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il capo servizio gr. uff. Giuseppe Gneme è designato come presidente della Commissione permanente per le tariffe e l'esercizio delle telecomunicazioni dell'Unione europea postale e delle telecomunicazioni. Egli è quindi incaricato di provvedere alla riunione della Commissione ed alla esecuzione dei lavori, secondo le norme fissate dal Congresso europeo postale e delle telecomunicazioni di Vienna dell'ottobre 1942.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: CINI

(968)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1943-XXI.

Approvazione del modello da usarsi per le comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, recante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, con il quale sono state emanate le norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX con il quale sono state rese note le caratteristiche dei modelli da usare per le comunicazioni da farsi allo schedario generale dei titoli azionari ai sensi degli articoli 36, 37, 38 e 39 del citato R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239;

Ritenuta l'opportunità di integrare la serie dei modelli stessi con altro elaborato relativo alle comunicazioni da farsi allo schedario per i trasferimenti di titoli azionari compiuti mediante annotazione del nuovo titolare sul libro dei soci;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato modello da usarsi per le comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari delle Società emittenti per i trasferimenti di titoli azionari verificatisi mediante annotazione del nuovo titolare sul libro dei soci.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Pag. n. . . Art. n. . .

del libro dei soci . . . .

Precedente intestatario

. . . .

. . . .

. . . .

Domicilio . . . .

Nazionalità. . . . . . .

Nuovo intestatario . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Domicilio . . . . .

Nazionalità. . . . . . .

Data comunicazione allo schedario generale titoli azionari

li . . . . . n. . .

cm. 7 — cm. 20

Pag. n. . . Art. n. . .

del libro dei soci . . . .

Precedente intestatario

N. . . . . . .

. . . .

. . . .

Domicilio. . . . .

Nazionalità . . . . .

Datore a riporto

N. . . . . . .

. . . .

. . . .

Domicilio . . . .

Nazionalità . . . .

Ai sensi dell'art. 2 del R. D. 29 marzo 1942-XX, n. 239, si dichiara che il trasferimento . . .

prende origine da operazioni di riporto e che il datore a riporto è. . . .

lì . . . . . 19 . .

Il presentatore del titolo

S.G.T. Mod. 4

. . . .

. . . .

(Indicazione della società emittente)

Azioni trasferite per nuove intestazioni avvenute presso la Società

Numero matricola società	Numero registro società	Specie	Quantità	Valore nominale	Vincoli reali e annotazione pegno	Data trasferimento

N. . . . . lì . . . . 194. . .

AL MINISTERO DELLE FINANZE
SEZIONE CENTRALE ANAGRAFE TRIBUTARIA
SCHEDARIO GENERALE TITOLI AZIONARI
ROMA

Si trasmette ai sensi dell'art. 38 del R. D. 29 marzo 1942-XX, n. 239

p. *la Società*

. . . .
(Firma)

N. B. — Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo schedario

Ricevuta allo schedario	
Data	N.
Firma	

Nuovo intestatario

N. . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Domicilio . . . . . .

Nazionalità. . . . . . .

Prenditore a riporto

N. . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Domicilio . . . . . .

Nazionalità. . . . . . .

. . . .

cm. 31

S.G.T. Mod. 4

MINISTERO DELLE FINANZE
Sezione centrale anagrafe tributaria - Schedario generale titoli azionari

Al . . . .

. . . .

. . . .
(Società emittente)

RICEVUTA

Per la comunicazione di cui alla Pag. n. . . . Art. n. . . . del libro dei soci

Roma, li . . . . . .

. . . .
(Firma)

cm. 7

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1943-XXI.

Fusione della Società anonima Magazzini ammassi granari di Alessandria nel locale Consorzio agrario provinciale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 40 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, concernente il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il parere del Ministero delle corporazioni favorevole alla fusione della Società anonima Magazzini ammassi granari di Alessandria nel locale Consorzio agrario provinciale;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini ammassi granari di Alessandria è fusa nel locale Consorzio agrario provinciale;

Art. 2.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività della Società anonima Magazzini ammassi granari alla data del 31 dicembre 1942-XXI, prendendo a base il bilancio della Società approvato dalla ultima assemblea.

Art. 3.

Il trapasso delle attività e delle passività della Società fusa è soggetto alla tassa fissa di registro di L. 20 ed a quella di trascrizione ipotecaria di L. 20; anche i relativi emolumenti ipotecari, diritti e compensi agli Uffici del registro ed onorari ai notai, saranno corrisposti nella misura stabilita nell'art. 41 della legge 18 maggio 1942-XX.

Art. 4.

Il Consorzio agrario provinciale di Alessandria è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA

Provvedimento relativo ai prezzi di vendita del pesce novello da semina

Il Commissariato generale per la pesca, sentito il Ministero dell'agricoltura e foreste — Direzione generale dei tesseramenti, dei prezzi e della statistica dei generi alimentari — visto il verbale della riunione all'uopo tenuta in data 8 dicembre 1942-XXI a Venezia con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, cooperative e delle categorie interessate allo scopo di disciplinare in modo organico la vendita del pesce novello da semina nel mercato interno ai vallicultori ha, con il presente provvedimento, disposto quanto segue:

1. — I prezzi massimi di vendita del pesce novello da semina dal raccoglitore al vallicultore sono i seguenti:

Verzellate	L. 180 al mille
Meciate	» 750 »
Baicoli	» 280 »
Lotregani	» 200 »
Boseghini	» 300 »
Orate, dal 20 al 30 aprile	» 700 »
Orate, dal 1° maggio in poi	» 1000 »
Botoli	» 120 »

2. — Detti prezzi si intendono pel pesce novello da semina reso franco Chioggia se raccolto lungo le coste adriatiche, albanesi e dalmate e franco posto di produzione se raccolto lungo le coste tirrene.

3. — Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

4. — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore con la data del 16 marzo 1943-XXI.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

G. RICCI

(974)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 marzo 1943-XXI - N. 52

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarice (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67975
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56396
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale - (C) Compensazione - (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	90,10
Id. 3,50 % (1902)	85,65
Id. 3 % lordo	73,15
Id. 5 % (1935)	90,975
Redimib. 3,50 % (1934)	80,975
Id. 5 % (1936)	95,075
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,30
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,475
Id. 5 % (1944)	99,875
Id. 5 % (1949)	95,45
Id. 5 % (15-2-50)	95,25
Id. 5 % (15-9-50)	95,25
Id. 5 % (15-4-51)	95,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	151784	2.550 —	Giustiniani Enrica, Alessandro e Giacomina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Barabino *Letizia* fu Giacomo, vedova Giustiniani, dom. a Genova, con usufrutto a Barabino *Letizia* fu Giacomo, vedova Giustiniani, dom. a Genova.	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Barabino *Maria Enrichetta vulgo Letizia* fu Giacomo, ved. Giustiniani, dom. a Genova, con usufrutto a Barabino *Maria Enrichetta vulgo Letizia*, ecc., come contro.
Id.	515145	976,50	Giustiniani Alessandra, Enrica-Alessandra, *Vincenzo-Alessandro* e Giacomina fu Giovanni, gli ultimi due minori sotto la patria patestà della madre Barabino Maria-Enrichetta vulgo Letizia fu Giacomo, ved. Giustiniani, dom. a Genova, con usufrutto a favore di quest'ultima	Giustiniani Alessandra, Enrica-Alessandra, *Alessandro-Vincenzo* e Giacomina ecc., come contro.
B. T. 1949 Serie *A*	5837	Capitale 3.500 —	Giustiniani Alessandro, Alessandra vulgo Angela Maria, Enrica e Giacomina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Barabino *Letizia* fu Giacomo, ved. Giustiniani Giovanni, dom. a Genova.	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Barabino *Maria Enrichetta vulgo Letizia* ecc., come contro.
Id.	6122	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	181730	1.300 —	Vecchia Stefano fu Antonio, dom. a Iorca (Aosta).	Vecchia Stefano fu Antonio, *minore sotto la patria potestà della madre Pagani Maria Elisa fu Attilio, ved. di Vecchia Antonio*, dom. ad Iorca (Aosta).
Cons. 3,50 % (1906)	362793	514,50	Saviolo Enrichetta di Giuseppe, moglie di Provera *Andrea* di Giovanni, dom. in Bolzola (Alessandria), vincolata per dote.	Saviolo Enrichetta di Giuseppe, moglie di Provera *Giovanni-Antonio-Maria-Andrea* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	739315	385 —	Balduino *Anita* fu Giuseppe, interdetta sotto la tutela del marito Durazzo Grimaldi Cesare fu Luigi, dom. in Genova.	Balduino *Anna Teresa Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	800978	31.990 —	Balduino *Anna* vulgo Anita fu Giuseppe, interdetta come sopra, vincolata per dote.	Come sopra, con vincolo dotale come contro.
Id.	819714	2.436 —	Balduino *Anita* fu Giuseppe, ved. di Durazzo Grimaldi Cesare, interdetta sotto la tutela di Balduino Domenica fu Giuseppe, dom. a Genova.	Balduino *Anna-Teresa-Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	561105	875 —	*Rienzo* Elvira di Giovanni, minore, moglie di Baratta Raffaele di Michele, dom. in Padula (Salerno), vincolata per dote.	*Arienzo* Elvira di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	713721	94,50	Palermo *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Ciccolella *Giovanni*, dom. a Corato (Bari).	Palermo *Maria Antonia Erminia* fu Giuseppe, moglie di Ciccolella *Mauro Vito Giovanni*, dom. a Corato (Bari).
Id.	586873	87,50	Rovera Maria fu *Costanzo*, moglie di Giordano Spirito fu Michele, dom. a Dronero (Cuneo)	Rovera Maria fu *Giovanni*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	510975	1.144,50	Musmus Giuseppe-Raimondo-Antonio-Piave e Pietro-Eugenio-Remo-Pace fu *Michele Carlo*, minori sotto la tutela di Belhomme Cristina, ved. Icard, dom. a Parigi	Musmus Giuseppe-Raimondo-Antonio-Piave e Pietro-Eugenio-Remo-Pace fu *Carlo*, minori, ecc., come contro.
Id.	265010	35 —	Grigholio Leda fu Pietro, dom. a La Spezia, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. di Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Chiod *Angela Maria Regina* fu Pietro, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	482740	301 —	Gancia *Antonio* fu *Biagio*, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), ipotecato.	Gancia *Biagio Antonio* fu *Biagio*, ecc., come contro.
Id.	177490	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	177439	980 —	Re Teresa fu Giovanni, moglie di Gancia *Antonio*, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), ipotecato.	Re Teresa fu Giovanni, moglie di Gancia *Biagio Antonio*, ecc., come contro.
Id.	470760	259 —	Ferla Omobono e *Angiolетta* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Moroni Paolina, dom. a Cassano d'Adda.	Ferla Omobono e *Angela* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	119551	595 —	*De Vincentis Giuseppina* fu Giovanni e fu Lucarelli Carmela, nubile, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).	*Devincezis Maria-Rosaria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	136813	140 —	Inglese Guglielmo di *Guglielmo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	Inglese Guglielmo di *Gioacchino*, minore ecc., come contro.
Id.	64054	1.592,50	Pedemonte *Ernestina* fu Pasquale, moglie di Emanuelli Andrea, dom. in Alessandria, vincolata per dote.	Pedemonte *Angelina-Ernestina* fu Pasquale, ecc., come contro.
Id.	158564	115,50	Pirro Adelina fu Vincenzo nubile, dom. in Anzino (Novara), con usufrutto a Borgatta *Fanny* fu Luigi ved. Pirro Vincenzo, dom. in Anzino (Novara).	Come contro, con usufrutto a Borgatta *Maria Fenicia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	158563	115,50	Pirro Guglielmo fu Vincenzo, dom. a Calasca (Novara) con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158565	115,50	Pirro Ernesta fu Vincenzo, moglie di Antoniletti Antonio dom. in Anzino (Novara), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158566	115,50	Pirro Elisabetta fu Vincenzo, moglie di Antonioletti Carlo, dom. in Anzino (Novara), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158567	115,50	Pirro Elvira fu Vincenzo, moglie di Volponi Giovanni, dom. a Bannio (Novara), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158568	115,50	Pirro Onorina fu Vincenzo, moglie di Titoli Raimondo, dom. ad Anzino (Novara), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158569	122,50	Pirro Erminia fu Vincenzo, ved. di De Filippis Francesco, dom. in Anzino (Novara), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158570	35 —	De Filippis Margherita fu Michele, ved. di Pirro Biagio, dom. in Anzino (Novara), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	254987	490 —	Valente *Lidia* fu Ernesto, minore sotto la tutela di Morisio Domenico fu Pietro, dom. a Caluso (Torino).	Valente *Margherita* fu Ernesto, ecc., come contro.
Id.	72981	175 —	Bruno Simone, Maddalena, Francesco, Caterina, Giuseppe e *Gaetano* fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Quaremba Gesualda di Francesco, ved. Bruno, dom. a Muro Lucano (Potenza).	Bruno Simone, Maddalena, Francesco, Caterina, Giuseppe e *Gaetanina* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	9131	168 —	Rega *Giuseppa* di Sabato, moglie di Nappi Carlo fu Antonio, dom. a New York.	Rega *Maria Giuseppa* di Sabato, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(613)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale in data 20 dicembre 1942-XXI, il notaio dott. Giuseppe Sivilia di Pietrantonio, residente ed esercente in Avigliano, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Potenza.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

(978) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al prezzo del latte di pecora prodotto in Sardegna

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue il prezzo del latte di pecora prodotto in Sardegna:

latte con resa del 17 % di formaggio pecorino in pasta, per merce resa franco caseificio, siero a rendere: al quintale lire 250.

Per il latte con resa diversa dal 17 %, è consentito l'aumento o la diminuzione di lire 15,80 al quintale per ogni chilogramma in più o in meno nella resa di formaggio in pasta.

Il suddetto prezzo sarà applicato per tutte le partite di latte conferite ai caseifici fino dall'inizio della campagna in corso (16 dicembre 1942-XXI).

Con riferimento alla disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio scorso, si precisa che anche i prezzi fissati per la ricotta sarda sono validi con decorrenza dal 16 dicembre 1942-XXI.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(993)

Prezzi del cosciotto salato e della spalla con osso salata provenienti dalle macellazioni familiari di suini

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha adottato le seguenti determinazioni in materia di prezzi del cosciotto salato e della spalla con osso salata provenienti dalle macellazioni familiari di suini.

1. Prezzo da corrispondere al conferente per merce nuda resa franco centro fisso di raccolta:

a) cosciotto salato lire sedici e centesimi venti al chilogrammo;

b) spalla con osso salata lire quattordici al chilogrammo.

Detti prezzi sono comprensivi della imposta di consumo.

2. Prezzo da corrispondere ai centri fissi di raccolta per merce nuda resa franco magazzino di ammasso, stabilimento o laboratorio:

a) cosciotto salato lire sedici e centesimi cinquantatre al chilogrammo;

b) spalla con osso salata lire quattordici e centesimi trentatre il chilogrammo.

Per quanto riguarda l'impiego della differenza di prezzo fra quello corrisposto ai conferenti e quello percepito dai centri fissi di raccolta, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste emanerà apposite istruzioni.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(992)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio della grande bonifica renana

Con R. decreto 24 dicembre 1942 registrato dalla Corte dei conti il 18 febbraio 1943 al registro 3, foglio 305, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio della grande bonifica renana fino a comprendere i terreni dei bacini montani dell'alta valle del torrente Quaderna e dell'alta e media valle del torrente Idice e affluenti, fra cui la Zena, ricadenti nel territorio dei comuni di S. Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Monterenzio, Loiano, Monghidoro, Castel S. Pietro in provincia di Bologna e Firenzuola in provincia di Firenze.

(931)

Nomina di membri del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste

Con R. decreto 24 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1943-XXI, registro n. 2, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 320, il Cons. naz. ing. Aldo Ramadoro è stato chiamato a far parte della IV Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, quale delegato della Confederazione fascista in sostituzione del Cons. naz. Edoardo Moroni.

Il Cons. naz. dott. Carlo Gerini è chiamato a far parte della stessa Sezione quale delegato della Federazione nazionale fascista dei Consorzi di bonifica integrale.

(932)

Riduzione della superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pergola (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pergola (Pesaro), già oggetto dei provvedimenti di cui alle premesse, resta così delimitata:

ad est, strada comunale dei Barbanti fino al bivio della strada consorziale di Montegherardo;

a nord, dal bivio suddetto segue il confine del comune di Pergola con quello di Cagli fino all'incrocio della strada vicinale di case Vannucce;

ad ovest, dall'incrocio suddetto segue la strada consorziale del Tarugo che passa per case Vannucce, col del Lupo, Campiferro, Serraspinosa fino a ponte Simonetta sulla strada provinciale Cagliense;

a sud dal ponte suddetto segue la strada provinciale Cagliense fino al bivio della strada di circonvallazione di Pergola, via Scavicchia, via XXVIII Ottobre, Campo Boario fino all'incrocio con la comunale dei Barbanti. Estensione di ettari 821.

I fondi che, in forza di quanto si dispone col presente decreto, cessano di far parte della suddetta zona di ripopolamento e cattura vengono restituiti alla libera caccia.

(930)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Meduno (Udine)

Con decreto Ministeriale 1° marzo 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Meduno (Udine), della estensione di ettari 1352, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(934)

Proroga e riduzione della superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Masserano-Rovasenda (Vercelli).

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Masserano-Rovasenda (Vercelli) viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46 per una superficie di ettari 2000 che resta così delimitata:

ad est, strada provinciale Vercelli-Gattinara;

a sud, strada ferrata Biella-Novara;

ad ovest, strada comunale Rovasenda-Roasio;

a nord, linea di conduttura elettrica alta Italia, indi riserva di caccia di Gattinara sino all'incontro con la strada provinciale Vercelli-Gattinara.

I fondi che in forza di quanto si dispone col presente decreto, cessano di far parte della suddetta zona di ripopolamento e cattura vengono restituiti alla libera caccia.

(933)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fagagna (Udine)

Con decreto Ministeriale 27 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fagagna (Udine), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(935)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica di un consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;
Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;
Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

Il conte Leone Conti è confermato consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(946)

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;
Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Dispone:

Il comm. dott. Prospero Barbagallo e il cav. rag. Igino Santucci sono confermati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(947)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;
Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, col quale venne disposta la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria;
Veduto il proprio provvedimento, in data 12 ottobre 1938-XVI col quale il sig. Vincenzo Visetti, capo della filiale di Pola della Banca d'Italia, venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato che il predetto sig. Visetti è stato trasferito ad altra sede e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. uff. dott. Alberto Coppola, capo della filiale di Pola della Banca d'Italia, è nominato, in rappresentanza di questo Ispettorato, membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in sostituzione del sig. Vincenzo Visetti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(944)

Nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto 14 giugno 1938-XVI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Vedute le designazioni fatte rispettivamente dal Ministro per la cultura popolare, dal Ministro per le finanze e dalla Banca nazionale del Lavoro;

Dispone:

I signori cav. uff. dott. Andrea Camera, comm. Bruno Strino e comm. dott. Alberto Angiolillo, sono nominati sindaci effettivi della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del bilancio 1942.
I signori cav. dott. Luigi Natale, dott. Giovanni Garofoli e gr. uff. Ercole Walter Ferme, Consigliere nazionale, sono nominati sindaci supplenti della Sezione stessa, per l'anzidetto periodo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(945)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per titoli a quattro posti di perito principale (grado 8°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria (gruppo B) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate coi Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219; 22 ottobre 1936, n. 1924; 1° marzo 1938, n. 125, e 11 aprile 1940, n. 278;
Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno stesso anno, registro 4 Monopoli, foglio 77, col quale venne indetto un concorso per titoli a numero nove posti di perito principale (grado 8°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato, così ripartiti:
quattro posti per la specialità meccanici;
due posti per la specialità minerari,
tre posti per la specialità geometri;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre successivo, registro 5 Monopoli, foglio 263, con cui il numero dei posti messi a concorso con l'anzidetto decreto venne ridotto a quattro, ripartiti come appresso:
due posti per la specialità meccanici;
un posto per la specialità minerari;
un posto per la specialità geometri;
Visto il risultato del concorso stesso, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1943-XXI, registro 1 Monopoli, foglio 4;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a quattro posti di perito principale (grado 8°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:
1) Aloisi Ettore fu Attilio, con punti 51,84 (specialità meccanici);
2) De Simone Domenico fu Alfredo, con punti 49,55 (specialità geometri).

Art. 2.

I suddetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine di graduatoria sopra indicato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: Di Revel

(948)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per titoli a sette posti di perito (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria (gruppo B) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate coi Regi decreti 21 marzo 1930-VIII, n. 219; 22 ottobre 1936-XIV, n. 1924; 1° marzo 1938-XVI, n. 125, e 11 aprile 1940-XVIII, n. 278;
Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno stesso anno, registro 4 Monopoli, foglio 77, col quale venne indetto un concorso per titoli a n. 14 posti di perito (grado 9°, gruppo *B*) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli di Stato, così ripartiti:
10 posti per la specialità agrari;
4 posti per la specialità meccanici;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre successivo, registro 5 Monopoli, foglio 265, con cui il numero dei posti messi a concorso con l'anzidetto decreto venne ridotto a sette, ripartiti come appresso:
5 posti per la specialità agrari;
2 posti per la specialità meccanici;
Visto il risultato del concorso stesso, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1943-XXI, registro 1 Monopoli, foglio 1;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a sette posti di perito (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:
1) Giardullo Umberto di Pellegrino, con punti 60,20 (specialità agrari)
2) Perucci Emo fu Carlo, con punti 55,90 (specialità agrari);
3) Cinti Hedda Manrico fu Vincenzo, con punti 55,28 (specialità agrari);
4) Dinelli Carlo di Vincenzo, con punti 53,38 (specialità meccanici);
5) Persi dott. Giovanni fu Luigi, con punti 51,40 (specialità agrari);

Art. 2.

I suddetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine di graduatoria sopra indicato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: Acerbo

(949)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.